

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Clausole contrattuali, nullità tradizionali e nullità "di protezione", rilievo d'ufficio

Va confermato che il giudice ha sempre il potere di rilevare d'ufficio la nullità del contratto o di singole clausole e ciò anche nel giudizio di appello e in quello di cassazione. Tale potere riguarda sia le nullità tradizionali (di cui all'art. 1418 c.c.), sia quelle cosiddette "di protezione", previste cioè al fine di garantire la parità tra contraenti "forti" e contraenti "deboli".

NDR: si veda [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 12.12.2014, n. 26242.](#)

Studio Legale Avv. Pasquale CIRILLO,
Piazza Capasso, 4 – 80028 Grumo Nevano (NA).
Email: studio@avvpasqualecirillo.it

Giudice di pace di Marano di Napoli, sentenza del 27.2.2017, n. 5890

...omissis...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 13/07/2015 la sig.ra [redacted] adiva
Questo giudice, per sentire condannare la società [redacted] S.p.a. al pagamento
dell'importo di € 3.476,24 dovuto in forza della polizza vita [redacted] n.ro

Aggiungeva la attrice che la sig.ra [redacted] in data 26/05/2005 aveva sotto-
scritto la polizza indicata, avente scadenza 26/05/2015, nella quale era stata indicata
beneficiaria in caso di suo decesso.

In data 26/05/2015, essendo deceduta la sottoscrittrice, la attrice aveva fatto richiesta di
pagamento delle somme indicate nel documento, ma la società [redacted] S.p.a. aveva
comunicato di non poter procedere in tal senso siccome le somme erano da considerarsi
prescritte essendo decorso il termine fissato dall'art. 2952 c.c. applicabile *ratione tem-
poris*.

Difatti a mente delle disposizioni contenute nelle condizioni di polizza, la società emit-
tente era tenuta a pagare le somme dovute alla scadenza indicata nel documento al sot-
toscrittore, ovvero, in caso di morte di questi, immediatamente al beneficiario.

Essendo la sottoscrittrice deceduta in data 20/05/2008, secondo [redacted] da tale data
decorreva il termine prescrizione di un anno per l'esercizio del diritto della beneficia-
ria.

Aggiungeva che gli importi portati dalla polizza sarebbero stati quindi devoluti, ai sensi

*Studio Legale Avv. **Pasquale CIRILLO**,
Piazza Capasso, 4 – 80028 Grumo Nevano (NA).
Email: studio@avvpasqualecirillo.it*

della L. 27 ottobre 2008 n.ro 166, al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime delle frodi finanziarie istituito presso il MEF.

Alla prima udienza del 27/11/2015 si costituiva la convenuta _____ S.p.a. la quale preliminarmente eccepiva la improcedibilità della domanda proposta non essendo stato esperito tra le parti il tentativo di mediazione obbligatorio per legge nelle cause aventi ad oggetto contratti assicurativi e nel merito ribadiva le eccezioni già dedotte nella corrispondenza inviata.

Esperita la procedura di mediazione obbligatoria, ad istanza della attrice sig.ra

_____, la causa di natura documentale, non necessitando di ulteriore istruttoria all'udienza del 13/04/2016 veniva riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente osservare che i fatti costitutivi della domanda non sono contestati dalle parti per cui questo giudice è chiamato a pronunciarsi circa l'operatività della clausola che prevede il pagamento immediato in caso di morte del sottoscrittore e conseguentemente del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie e, quindi, circa la dedotta responsabilità contrattuale della società _____ S.p.a. per non aver essa posto le condizioni la beneficiaria della polizza di esercitare i diritti derivanti dalla stessa.

Riguardo all'operatività della clausola è orientamento consolidato della Suprema Corte che il giudice ha sempre il potere di rilevare d'ufficio la nullità del contratto o di singole clausole e ciò anche nel giudizio di appello ed in quello di cassazione (SS.UU. Sent. n. 26242 del 12/12/2014).

Tale potere, come ha avuto modo di ribadire recentemente la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III, n. 17024 del 20/8/2015) riguarda sia le nullità tradizionali (di cui all'art. 1418 c.c.), sia quelle cosiddette "di protezione", previste cioè al fine di garantire la parità tra contraenti "forti" e contraenti "deboli".

Orbene, come ha evidenziato la attrice _____ nelle difese versate, la clausola in questione pone a carico della stessa un adempimento molto gravoso, quello cioè di chiedere il pagamento non già alla scadenza indicata nell'atto, ma immediatamente alla morte della sottoscrittrice, senza che tuttavia la società emittente si sia premurata di rendere agevolmente conoscibile la clausola stessa, siccome essa non è contenuta nel documento contrattuale ma solo nelle "condizioni generali" ad esso allegate.

La gravosità dell'adempimento infatti non deve essere valutata in sé, cioè in funzione dell'attività richiesta al soggetto tenuto, quanto piuttosto con riferimento alle conseguenze previste in caso di suo mancato tempestivo esercizio.

In tale prospettiva, il termine di prescrizione previsto dall'art. 2952 c.c. alla data del de-

cesso della sottoscrittrice della polizza sig.ra (20/05/2008), era fissato in anni uno.

Il termine, proprio perché ritenuto troppo gravoso per i sottoscrittori e/o beneficiari -e soprattutto per questi ultimi, i quali ben potrebbero addirittura ignorare l'esistenza della polizza sottoscritta in loro favore- è stato aumentato dal legislatore prima a due anni ai sensi dell'art. 3, L. 28/08/2008, n. 134 e poi definitivamente a dieci anni dall'art. 22, comma 14, D.L. 18/10/2012, n. 179.

Tale aumento difatti, com'è noto, è stato invocato dalle associazioni di consumatori, di concerto con le compagnie assicuratrici, in seguito all'entrata in vigore della L. 166/2008, che, imponendo alla società emittenti di versare gli importi relativi alle c.d. polizze dormienti al "Fondo di garanzia per le vittime di frodi finanziarie", impedisce alle stesse di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 2937 c.c. esercitando eventualmente la c.d. clausola di "non avvalimento" del termine prescrizione sancito dalla

legge. Il fatto proprio la circostanza dedotta dalla società S.p.a. di aver provveduto a sensibilizzare la propria clientela riguardo al nuovo assetto normativo per mezzo di pubblicazioni su molti quotidiani a diffusione nazionale, mediante diffusione sul sito web della compagnia e mediante l'invio di comunicazioni ai clienti, evidenzia come la stessa fosse ben conscia del *vulnus* a carico dei soggetti titolari di diritti nascenti delle polizze da essa emesse.

In tal senso dunque deve essere dichiarata la nullità della clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto allegate alla polizza secondo la quale gli importi dedotti nella stessa sarebbero stati pagati non già alla scadenza indicata nel documento sottoscritto dalle parti, ma immediatamente in caso di morte del sottoscrittore.

Il rilievo è assorbente, tuttavia questo giudice non può esimersi dal rilevare che in considerazione delle circostanze esposte, parimenti fondata appare l'eccezione sollevata dalla attrice riguardo alla violazione dei principi posti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. da parte della società S.p.a. la quale nella conclusione di un rapporto contrattuale con un soggetto evidentemente "debole" non ha approntato tutti gli strumenti necessari a garantire il corretto esercizio dei diritti derivantini, rinviando, quanto alla loro piena conoscenza e alle gravissime conseguenze del mancato tempestivo esercizio, a moduli e/o prestampati allegati al documento negoziale, con conseguente obbligo della stessa di risarcire i danni derivanti, ai sensi dell'art. 1453 c.c..

Come ha avuto modo di precisare costantemente la Suprema Corte infatti "*il dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) ... si porge nel sistema come limite interno di ogni situazione*



giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente attribuita, concorrendo, quindi, alla relativa conformazione in senso ampliativo o restrittivo rispetto alla fisionomia apparente, per modo che l'ossequio alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non risulti, quindi, disatteso quel dovere (inderogabile) di solidarietà, ormai costituzionalizzato (art. 2 Cost.), che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto o gli effetti (art. 1374 c.c.) e deve, ad un tempo, orientarne l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del noto principio secondo cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio" (Cass. Civ. n.ro 3775/1994).

Alla luce delle suesposte considerazioni quindi la domanda proposta dalla attrice è fondata e merita accoglimento.

Quanto agli importi dovuti, la domanda è stata contenuta nei limiti dell'importo versato al momento della sottoscrizione, come rivalutato alla data del 05/06/2014 -ultima comunicazione della società S.p.a.- oltre interessi.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice di Pace definitivamente pronunciando,

- 1) Accoglie la domanda proposta dalla attrice e condanna la società S.p.a. in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore della stessa dell'importo di € 3.476,24 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 05/06/2014 al soddisfo.
- 2) condanna la convenuta S.p.a., al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.280,00 di cui € 175,00 per spese vive ed € 1.205,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Pasquale Cirillo dichiaratosi anticipatario.